Comune di Preci
Provincia di Perugia

Ordinanza n. 152 del 09 Ottobre 2018

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
PER FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE
DI ABBATTIMENTO ALBERATURE IN FRAZ. TODIANO

IL SINDACO

PREMESSO CHE in data 22 Agosto 2018 è pervenuta presso il Comune di Preci una nota registrata al Prot.Com.le n.9237, nel quale i Signori Battaglia Giuseppe, Ernesto e Quintilio segnalavano la pericolosità di caduta di n.5 Alberature (Pioppi) su strada pubblica;

CONSIDERATO che in data 09 Ottobre 2018 si è proceduto ad effettuare un sopralluogo da parte dell'ufficio tecnico del Comune di Preci, per costatare lo stato dei luoghi a seguito di segnalazione dei cittadini;

CONSIDERATO che le alberature insistono nella propietà del Sig. Battaglia Giuseppe ed Ernesto F.60 P.lla367, e nella propietà del Sig. Battaglia Quintilio F.60 P.lla 368;

CONSIDERATO detta situazione comporta, oltre che un immediato rischio per l'incolumità pubblica, anche il pericolo di interruzione della circolazione sulla strada Provinciale 475 "Del Muraglione"con conseguenti disagi per i cittadini, come da relazione dell'Ufficio Tecnico in data 09/10/2018;

CONSIDERATO che sussiste a tutti gli effetti un interesse pubblico per l'adozione di un provvedimento con il quale si ingiunga ad ogni proprietario o titolare di altri diritti reali delle aree in fregio ai tratti stradali l'adozione di immediati provvedimenti di messa in sicurezza mediante taglio a raso o abbattimento delle alberature pericolose e pericolanti;

TENUTO CONTO la mancata manutenzione delle scarpate, dei cigli stradali, della vegetazione arbustiva e delle alberature da parte dei proprietari frontisti o di altri detentori di diritti reali è fonte di aggravamento delle condizioni di rischio idrogeologico e quindi di pericolo per l'incolumità pubblica nonché danno diretto alla proprietà pubblica;

RITENUTO di dover provvedere in merito, stante l'esigenza di tutelare la pubblica e privata incolumità;

VISTI i seguenti riferimenti normativi:
- art. 16 del D.P.R. 6.2.1981, n.66
- art. 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo Codice della Strada";
- art. 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
- Legge 07 agosto 1990, n. 241;

ORDINA

ai proprietari Battaglia Giuseppe, Ernesto e Quintilio, per i motivi esposti in premessa, che si intendono espressamente richiamati,

1- l'abbattimento delle alberature (Pioppi) che incombono per rami o porzioni di fusto aggettanti sui tracciati stradali la cui traiettoria di caduta insiste sulla carreggiata, con particolare riguardo a quelle pericolose o pericolanti, avvertendo che, trascorso infruttuosamente detto termine, l'Ente si riserva di procedere d'ufficio

a spese dei proprietari inadempienti o dei detentori di altri diritti reali, provvedendo direttamente o assegnando i lavori ad un soggetto terzo; in tal caso il materiale rimosso potrà essere trattenuto dal soggetto esecutore e le spese eventualmente sostenute potranno essere addebitate ai proprietari e detentori di diritti reali, fatta salva l'applicazione della sanzione e richiesta danni per interruzione pubblico servizio;

2- L'abbattimento dovrà avvenire secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia, nel rispetto dei vincoli presenti nell'area di riferimento avendo cura in particolare di provvedere alla: - rimozione immediata di alberi, ramaglie e terriccio caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa; - manutenzione delle ripe confinanti con le strade, sia a valle che a monte delle medesime, in modo tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada, altresì realizzando, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi; - l'adozione comunque di tutte le precauzioni ed accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi. Che, al fine di tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione stradale, i suddetti interventi di messa in sicurezza, adeguamento e corretta tenuta dei fondi antistanti le strade dovranno essere eseguiti, costantemente, durante tutto il periodo dell'anno.

STABILISCE

che la presente ordinanza non è applicabile: - alle piante monumentali censite; - alle specie protette; - alle piante ornamentali dei giardini pubblici e privati e dei parchi pubblici e di gestione dei boschi. Le esclusioni di cui sopra operano ove le stesse non presentino evidenti e conclamati problemi di stabilità o patologie tali da compromettere la staticità. In tal caso sarà sempre necessario, ai fini dell'abbattimento/potatura, la presentazione ai Comune di una relazione, a firma di un Tecnico, sullo stato fitosanitario degli esemplari tutelati, con cui si accerti lo stato di pericolosità degli stessi. La presente ordinanza non costituisce titolo abilitativo all'esecuzione degli interventi ordinati di gestione dei boschi per i quali si dovrà procedere secondo le norme e regolamenti vigenti e nel rispetto dei vincoli preordinati idrogeologico e vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, D.Lgs 42/2004, ove applicabili.

AVVERTE

Che le violazioni a quanto disposto con la presente Ordinanza saranno punite ai sensi del vigente Codice della Strada secondo il principio di specialità. Ogni altra violazione sarà punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7bis del D.Lgs 267/2000. Che resta a carico dei proprietari ogni responsabilità per danni causati a terzi.

DISPONE CHE

- copia del presente provvedimento venga pubblicata all'Albo Pretorio On-line del Comune;
- Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale che dovrà dare idonee disposizioni per delimitare l'intera area.
- Sono incaricati del controllo sull'esecuzione e rispetto della presente ordinanza, la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine.
- È fatto obbligo a chiunque di dare alla presente ordinanza la maggior diffusione possibile;

AVVERTE

che l'inosservanza a quanto disposto dalla presente ordinanza sarà perseguita a norma dell'art. 650 del Codice Penale.

DA ATTO

che il responsabile del procedimento è il Geom. Spinelli Michele presso l'ufficio tecnico.

Si trasmette la presente:

- al Comando della Stazione dei Carabinieri di Preci;
- Al Presidente della Giunta regione Umbria;
- alla prefettura -UTG di Perugia;
- Alla Provincia di Perugia.

Contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al Prefetto di Perugia entro 30 giorni, ovvero
- ricorso al T.A.R. della Regione Umbria entro 60 giorni, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

COMUNE DI PRECI (Provincia di P...)

IL SINDACO

Bellini Pietro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente ordinanza viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi ai sensi di Legge.

Preci, lì _____ IL MESSO COMUNALE